

Convenzione tra i Comuni di Brusimpiano (VA) e il Comune di Clivio (VA) per la condivisione temporanea della dipendente Matr. 001127-000060/004 avente contratto a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Brusimpiano, ai sensi dell'art. 23 CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.

L'anno 202_, il giorno __ del mese di _____ presso la sede del Comune di __ (VA), tra

il Comune di Brusimpiano (Va), rappresentato dal Responsabile del Settore ***, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. *** del *** esecutiva ai sensi di legge,

e

il Comune di Clivio (Va), rappresentato dalla Responsabile del Settore ***, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. *** del ***, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- i.* con nota prot. 5474 del 13/12/2024 il Comune di Clivio ha proposto al Comune di Brusimpiano (VA) di condividere la dipendente Matr. 001127-000060/004 assunta a tempo pieno e indeterminato presso quest'ultimo dal 01/10/2017 appartenente all'Area degli istruttori, secondo lo schema di cui all'art. 23 CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022, nel corso dell'intero esercizio del 2025 e 2026 ;
- ii.* con nota prot. 5580 del 20.12.2024, il Comune di Brusimpiano ha condiviso la sopra citata proposta di utilizzo della propria dipendente a tempo pieno indeterminato, inquadrata nell'Area degli istruttori, per ventidue (22) ore settimanali;
- iii.* l'utilizzo condiviso di un dipendente è disciplinato *ex artt.* 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;
- iv.* la presente convenzione non genera delega di funzioni tra Enti i quali, pertanto, rimangono autonomi sia nelle decisioni che nelle modalità operative, riconducendo ai rispettivi organi apicali la piena responsabilità degli atti e dei provvedimenti posti in essere;
- v.* la dipendente del Comune di Brusimpiano di cui sopra ha manifestato il proprio assenso alla condivisione del rapporto di lavoro, come da nota di cui al Prot. N. 5552 del 19/12/2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i Comuni (le "Parti") convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Le Parti disciplinano l'utilizzo condiviso della dipendente del Comune di Brusimpiano (VA), inquadrata nell'area professionale cd. degli Istruttori, ex Cat C, Pos. Ec. C4, appartenente all'Area tecnica.

L'utilizzo condiviso (cd. "scavalco") s'intende mirato all'esercizio esclusivo delle funzioni proprie di Istruttore tecnico.

ART. 2 - LUOGO

L'utilizzo condiviso comporta lo svolgimento del servizio anche presso il Comune di Clivio, da parte della dipendente Matr. 001127-000060/004 entro i limiti dell'orario di servizio e sino alla scadenza della presente convenzione.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'utilizzo condiviso decorre dal 01/01/2025 sino al 31/12/2026, salva la facoltà delle Parti di recedere in via anticipata e unilaterale mediante preavviso di almeno trenta giorni, con effetti decorrenti dal primo giorno del mese successivo.

ART. 4 - FORME E MODALITÀ DI UTILIZZO

Entro i limiti dell'orario di servizio, l'orario di lavoro ceduto dal Comune di Brusimpiano a favore del Comune di Clivio è pari a ventidue (22) ore settimanali.

A favore della dipendente sono applicati gli eventuali istituti di flessibilità oraria, in entrata e in uscita, stabiliti dall'ente utilizzatore, onde ottimizzarne impiego e risultati.

Le modalità di accesso alle sedi sono proposte dalla dipendente, sentiti Sindaci e Assessori competenti, anche in base alle necessità rappresentate dalle Parti.

ART. 5 - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di servizio è gestito in autonomia e sotto la responsabilità di ciascuna delle Parti.

La gestione del rapporto organico spetta, esclusivamente, al Comune di Brusimpiano, titolare del rapporto di lavoro (es. effetti economici, disciplinari, retributivi, assistenziali, etc.).

Ferie e permessi sono autorizzati dal Comune di Brusimpiano anche in considerazione delle esigenze di servizio del Comune di Clivio, il quale ne è preventivamente informato.

La gestione delle assenze, anche in caso di malattia, compete al Comune di Brusimpiano il quale informa il Comune di Clivio.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Il trattamento economico sarà corrisposto per intero dal Comune di Brusimpiano, ivi compresa la quota a carico del Comune di Clivio.

Durante il periodo di impiego presso il Comune di Clivio, il trattamento economico spettante è erogato interamente dal Comune di Brusimpiano.

Il Comune di Clivio si impegna a rimborsare tempestivamente, dietro richiesta e rendicontazione di spesa da parte del Comune di Brusimpiano, il trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva e gli oneri riflessi di propria competenza.

Alla dipendente sono garantiti il trattamento accessorio e gli incentivi di legge riconosciuti per funzioni attinenti a ruolo ricoperto o incarichi specifici, nel rispetto degli ordinamenti delle Parti. Tali spese e relative liquidazioni sono a carico di ciascuna Parte nel cui interesse sono effettuate.

In caso di attribuzione di responsabilità di servizio, le indennità di posizione e risultato sono graduate in proporzione dei criteri stabiliti da ciascuna Parte, riproporzionate in base alla effettiva prestazione lavorativa.

Ogni altra eventuale forma di remunerazione è liquidata al dipendente da parte del Comune presso cui la prestazione è effettuata.

ART. 7 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa a interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà devoluta al Tribunale di Varese.

ART. 8 - SPESE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B", al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'orario di servizio presso l'ente utilizzatore, la dipendente è tenuta a uniformarsi alle previsioni generali in tema di segreto d'ufficio e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali.

ART. 10 – CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

Prima della scadenza naturale e al di là dell'ipotesi di cui all'art 3, gli effetti della presente convenzione cessano anche in caso di sopravvenuta rinuncia del dipendente – per motivi sopravvenuti e imprevedibili – ovvero per cessazione del rapporto di lavoro della dipendente.

ART. 11 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Parti, con atto degli organi competenti, ferma restando la disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brusimpiano(VA), *****

COMUNE DI BRUSIMPIANO	IL RESPONSABILE SETTORE
COMUNE DI CLIVIO	LA RESPONSABILE SETTORE
IL DIPENDENTE	